

## LE OPERAZIONI SUL CAPITALE

*Relatore:*

dott. Fernando PLATANIA

*giudice del Tribunale di Verona*

*La soppressione del diritto di opzione e la fissazione del sovrapprezzo azioni nell'aumento delegato ai sensi dell'art. 2443 c.c.*

L'art. 2443 consente di delegare all'organo amministrativo delle sole società per azioni (Trib. Udine 9 aprile 1994 in *Le società* 1994, pag. 814) la decisione di aumentare il capitale nei limiti determinati dall'assemblea.

Si è ritenuto da parte del Tribunale di Torino (sent. 12 agosto 1988 in *Giustizia Civile* 1989, 1700) che all'Organo amministrativo non sia consentito deliberare l'aumento del capitale con soppressione parziale o totale del diritto di opzione spettante ai soci non potendo trovare applicazione le procedure previste dall'art. 2441 commi 5 e 6.

In effetti la relazione degli amministratori così come la relazione del collegio sindacale tendente ad illustrare ai soci le ragioni di convenienza della limitazione o soppressione del diritto d'opzione non potrebbero essere presentate al consiglio in sede di delibera di aumento presupponendo tali adempimenti una diversità tra l'organo proponente la soppressione e l'organo deliberante l'aumento.

Il principio enucleato dal Tribunale di Torino nella sopraindicata decisione è stato ritenuto applicabile dalla Corte d'Appello di Milano nella decisione 23 luglio 1988 in *Le Società* 1988, pag. 1284), anche alla diversa ipotesi di fissazione di un sovrapprezzo azioni essendosi valutato che la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni per un importo superiore al nominale costituisca un indiretto ma assai significativo strumento per limitare il diritto d'opzione del socio imponendogli un sacrificio diverso e maggiore rispetto a quello cui si dovrebbe sottoporre il socio stesso nelle ipotesi di emissione al nominale.

Va però osservato che il sovrapprezzo tende ad equilibrare la posizione dei soci originari a quella dei nuovi i quali sottoscrivendo le nuove azioni al loro valore nominale sostanzialmente si approprierebbero pro quota della patrimonializzazione palese o occulta della società senza avervi in alcun modo contribuito. La fissazione di un sovrapprezzo (ovviamente quando vi siano le condizioni economiche che lo giustifichi) tutela anche la posizione dei vecchi soci nell'ipotesi in cui soltanto alcuni di essi intendano esercitare il diritto d'opzione. Per il disposto del terzo comma dell'art. 2441 c.c. infatti i soci che esercitano il diritto d'opzione se ne fanno contestuale richiesta, possono sottoscrivere le altre azioni eventualmente non optate dagli altri soci. E' evidente quindi che la posizione dei soci non sottoscrittori potrebbe essere pregiudicata a favore dei soci sottoscrittori proprio dall'omessa previsione di un sovrapprezzo.

Non sembra però che possa ritenersi implicito nella delibera di delega al Consiglio di amministrazione la possibilità di fissare a discrezione l'eventuale sovrapprezzo. Invero l'art. 2443 c.c. impone espressamente che l'assemblea fissi tra l'altro, il limite massimo dell'aumento del capitale. Tale determinazione appare fondamentale al fine di consentire ai soci di predeterminare il sacrificio massimo al quale potranno essere chiamati dagli amministratori nell'arco di tempo di validità della delega. A mio avviso consentire al consiglio di fissare un sovrapprezzo azioni (senza alcun limite) consentirebbe l'effetto, espressamente vietato dal legislatore, di permettere all'organo amministrativo di determinare liberamente il sacrificio da imporre ai soci. Si deve pertanto ritenere

che il Consiglio di amministrazione possa procedere alla fissazione di un sovrapprezzo solo a condizione che la delibera stessa consenta espressamente tale facoltà e che siano fissati ad un tempo limiti minimi e massimi del sovrapprezzo.

Resta chiaramente inteso che se per circostanze sopravvenute nell'arco di tempo di validità della delega, il sovrapprezzo azioni dovesse essere fissato in modo del tutto da quanto diviso nella delibera di delega il consiglio dovrebbe astenersi dal deliberare l'aumento e richiede sul punto una delibera dell'assemblea oppure una nuova delega.

*La competenza dell'assemblea che approva il bilancio ad operare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.*

Tra le varie e molto complesse questioni che solleva l'interpretazione dell'art. 2446 (in tema di riduzione del capitale per perdite) particolare interesse pratico riveste l'esame del secondo comma dell'art. 2445 che testualmente recita: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate... (ecc.).

Si è posto il problema se l'assemblea ordinaria che approva il bilancio sia competente a ridurre il capitale in misura esattamente proporzionale alle perdite accertate come sembra emergere dalla lettura della norma, ovvero se la disposizione debba essere interpretata nel senso che l'assemblea che approva il bilancio costituisca soltanto il limite temporale entro cui operare la riduzione del capitale, fermo restando la competenza dell'assemblea straordinaria (le cui risultanze debbono essere verbalizzate da un notaio secondo le regole generali) effettuare l'operazione di riduzione.

Quest'ultima tesi peraltro largamente prevalente in giurisprudenza si fonda su una interpretazione sistematica dell'art. 2446 c.c. non ritenendosi invero sufficiente la sola interpretazione letterale della norma per fondare una così grave deviazione dai principi generali in tema di competenza ad operare modifiche statutarie.

Va osservato in senso contrario che interpretare l'art. 2446 c.c. nel senso di attribuire alla competenza dell'assemblea ordinaria il potere di operare la riduzione del capitale non appare in contrasto con il sistema complessivamente delineato dal legislatore ed anzi perfettamente coerente con i principi generali desumibili non solo dalle disposizioni contenute nel codice civile ma anche da altre disposizioni legislative.

La scelta di affidare alla assemblea straordinaria la delibera di modifica dello statuto (e quindi del capitale che com'è noto deve essere indicato tassativamente nello statuto) trova giustificazione nella circostanza che lo statuto stesso rappresenta la base dell'attività societaria la cui modifica deve richiedere un ampio consenso a tutela delle ragioni anche della minoranza.

Nessuna esigenza di tal genere è invece rinvenibile nella operazione di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate dal bilancio e quando sia anche trascorso il termine di grazia fissato dall'art. 2446 I comma. In tale ipotesi l'operazione di riduzione del capitale è atto infettibile e dovuto sicché all'assemblea non è possibile riconoscere alcun potere discrezionale. Non si ravvisa in altre parole nessuna ragione di tutela delle minoranze che nulla potrebbero opporre alla decisione della maggioranza (calcolata secondo le regole previste per l'assemblea ordinaria) tanto più che la riduzione del capitale trova il suo presupposto logico e giuridico nella contestuale delibera di approvazione del bilancio.

L'esigenza di ridurre il capitale appare così preminente che lo stesso art. 2446 attribuisce al Tribunale l'eccezionale potere di operare la riduzione proprio in funzione delle risultanze della delibera di approvazione del bilancio. Anche tale disposizione a mio avviso permette di evidenziare che nella fattispecie di cui all'art. 2446 la riduzione del capitale per perdite costituisce semplice effetto della delibera di approvazione del bilancio e non apparirebbe congruo con il sistema affidare

all'assemblea straordinaria l'onere di operare la modifica statutaria una volta accertata in modo definito la perdita ad opera dell'assemblea ordinaria.

Va anche aggiunto che in varie occasioni il legislatore ha attribuito all'assemblea ordinaria il potere di modificare lo statuto proprio in relazioni e fattispecie per le quali era venuto meno ogni potere discrezionale dell'assemblea. Così l'art. 25 del d. lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577; l'art. 15 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e 21 legge 31 gennaio 1992 n. 59 (tutte in materia di cooperative) hanno attribuito il potere-dovere di adeguare gli statuti alle nuove inderogabili disposizioni di legge proprio all'assemblea ordinaria.

### *La rivalutazione dei cespiti nella situazione patrimoniale prevista dall'art. 2446.*

La prevalente giurisprudenza di merito che negli anni passati si era occupata dell'argomento, riteneva che la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 c.c. costituendo una sorta di bilancio dovesse essere formata non soltanto dallo stato patrimoniale ma anche dal conto profitti e perdite in considerazione della circostanza che solo attraverso quest'ultimo documento l'assemblea potesse avere esatta contezza delle perdite e soprattutto delle ragioni delle stesse.

Nella situazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 c.c. inoltre non si riteneva neppure possibile procedere alla rivalutazione di alcuni cespiti in applicazione analogica del disposto dell'art. 2425 ult. comma nel testo in precedenza vigente posto che la svalutazione monetaria non poteva costituire una speciale ragione idonea a mutare i criteri legislativi di valutazione dei cespiti.

Secondo alcuni autori la rivalutazione dei cespiti, se ammissibile, doveva comunque comportare la rivalutazione non solo delle poste attive ma anche di quelle passive comunque afferenti al bene oggetto di rivalutazione e segnatamente anche gli ammortamenti dovevano essere calcolati in base al nuovo valore.

In giurisprudenza si era anche sostenuto che in nessun caso la rivalutazione potesse essere effettuata nella situazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 c.c. in quanto l'art. 2425 c.c. ult. comma imponeva che l'operazione fosse effettuata soltanto nel bilancio come reso palese dalla circostanza che delle speciali ragioni dovesse essere data indicazione analitica nelle relazioni al bilancio redatte dagli amministratori e dai sindaci.

Sulle questioni prima esaminate è intervenuta con due recenti decisioni la Cassazione che ha posto principi significativamente diversi da quelli esposti. Anche la recente normativa sui bilanci ha modificato profondamente le disposizioni circa la possibilità di derogare ai principi previsti dal codice in tema di valutazione delle poste attive e passive.

La Cassazione con decisione 4 maggio 1994 n. 4326 ha innanzitutto precisato che la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 c.c. costituisce un documento contabile destinato non già alla rilevazione dell'utile, come il bilancio, ma alla rilevazione della perdita e della sua incidenza sul capitale sociale da redigersi in forma semplificata ma comunque con criteri sostanzialmente simili a quelli del bilancio. Secondo la Cassazione pertanto la situazione patrimoniale da presentarsi in assemblea non deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite ma soltanto dallo stato patrimoniale e ciò anche in ragione della necessità che il documento contabile sia redatto in tempi ristretti. La redazione di un documento contabile composto da stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite imporrebbe invece l'adozione di tempi più lunghi mentre la esigenza di informare rapidamente l'assemblea suggerisce di adottare una forma semplificata ma comunque idonea allo scopo cui è diretta.

Secondo la Cassazione, inoltre (Cass. 29 aprile 1994 n. 4147) la rivalutazione dei beni può essere disposta (ma soltanto in un bilancio) quando per aventi certi, quali la stipula di un preliminare di vendita di un bene ad un prezzo ben superiore al costo iscritto in bilancio, la iscrizione di quel cespite secondo gli ordinari criteri di valutazione finirebbe per dare una rappresentazione non veritiera della situazione contabile della società.

E' significativo notare che il nuovo art. 2423 c.c. rende obbligatoria la deroga se in casi eccezionali le disposizioni previste dal codice per la valutazione dei cespiti finiscano per non dare una rappresentazione fedele della situazione della società. Comunque gli eventuali utili derivanti dalla rivalutazione debbono essere accantonati in apposita riserva e distribuiti solo dopo che il bene sia stato venduto con ricavo di somma superiore a quella iscritta originariamente in bilancio.

A mio avviso l'espressione "in casi eccezionali" non è significativamente diversa dall'espressione "speciali ragioni" contenuta nell'art. 2425 c.c. ult. comma sicché non credo che il mutamento possa fornire chiarimenti circa la portata della disposizione e fornire in particolare una risposta al quesito circa la possibilità di procedere alla rivalutazione di alcuni cespiti e nel rispetto di quali condizioni.

La richiamata decisione della Cassazione conferma comunque che la deroga deve avvenire nel bilancio redatto secondo le disposizioni di legge e non nella situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 c.c. dovendo tale deroga essere illustrata nella nota integrativa che naturalmente costituisce parte integrante del bilancio.

Sembra opportuno infine ricordare che le recenti disposizioni legislative sul riordini della RAI S.p.A. consentono espressamente la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio secondo speciali modalità. Può osservarsi che la necessità di una normativa speciale non sussisterebbe se la normativa generale consentisse (o addirittura imponesse) la rivalutazione dei cespiti e ciò può confermare l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui la sola incidenza della inflazione non può costituire ragione sufficiente per operare la rivalutazione dei cespiti. Comunque rimane fermo il principio, ribadito dalla Cassazione secondo cui solo con il bilancio è possibile procedere alla rideterminazione dei valori dei cespiti e non nella situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 c.c.

#### *La copertura delle perdite mediante l'utilizzo dei finanziamenti soci. La compensazione del debito del socio per sottoscrizione del capitale con il credito del socio verso la società.*

Sovente, soprattutto nelle società sottocapitalizzate, gli amministratori chiedono ai soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli eseguiti per sottoscrizione del capitale.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di bilancio, tali versamenti venivano appostati contabilmente nel modo più vario: in conto capitale; in conto aumento capitale; in conto finanziamento.

In realtà come è stato opportunamente sottolineato (Giovanni TANTINI, *I versamenti in conto capitale*, Milano 1990, pag. 30), la ambiguità delle indicate appostazioni contabili era frutto di una precisa volontà degli amministratori e dei soci i quali in sostanza si riservavano a seconda delle occasioni di far apparire i versamenti talvolta come conferimenti in conto capitale talaltra come veri e propri mutui con facoltà di restituzione.

La possibilità di ottenere la restituzione della somma era (ed è) subordinata al riconoscimento della natura di mutuo posto che i versamenti in conto capitale, partecipando della natura di conferimento di rischio, potevano (e possono) essere restituiti solo a seguito della chiusura della fase di liquidazione previo pagamento delle passività sociali (da ultimo, Cass. 29 ottobre 1994 in *Le Società* 1995, pag. 359).

La vigente normativa sul bilancio impone la collocazione dei versamenti in conto capitale (o aumento capitale) nel passivo dello stato patrimoniale alla lettera A numero VII mentre i finanziamenti devono essere appostati sempre al passivo alla lettera D al numero 4. Nessun problema sorge quindi oggi in relazione alla individuazione della natura dei versamenti posto che la appostazione contabile deve avvenire inderogabilmente secondo le disposizioni di legge.

L'utilizzo dei versamenti soci in conto capitale al fine di ridurre le perdite è sempre stato ritenuto ammissibile in giurisprudenza, mentre rilevanti problemi sono sorti in relazione alla prassi

assai frequente di utilizzare i finanziamenti soci al fine di aumentare il capitale ovvero di ridurre le perdite.

Vale la pena di ricordare che le nuove disposizioni della legge bancaria, così come applicate dal comitato interministeriale per il credito e risparmio hanno introdotto delle significative limitazioni alla possibilità per i soci di effettuare finanziamenti (*rectius mutui*) alla società (la delibera del CICR del 3 marzo 1994 si legge in *Le Società* 1994, pag. 703).

Ciò premesso avviene di frequente che le società procedano a “passare a capitale” il finanziamento soci trattando il finanziamento stesso alla stregua di una vera e propria riserva. L’inapplicabilità alla indicata fattispecie della disposizione dell’art. 2442 risulta di tutta evidenza sol che si ponga mente che in realtà il finanziamento non è un mezzo proprio della società ma un vero e proprio debito della stessa verso i soci.

Secondo una parte della dottrina inoltre risulterebbe anche inapplicabile l’istituto del conferimento di cui all’art. 2343 c.c. (Luigi ROVELLI in *Le Società* 1994, pag. 362).

Si sostiene infatti che il conferimento prevederebbe indefettibilmente un rapporto trilaterale, socio conferente-debitore-società. Nell’ipotesi di utilizzo (al fine di aumentare il capitale) di finanziamenti effettuati alla società del socio la società (conferitaria) ed il debitore conciderebbero rendendo quindi inapplicabile la disciplina degli artt. 2254 e 2255 c.c. che sono espressamente richiamati dall’art. 2342 c.c.

Comunque anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina del conferimento del credito (come invece negato dalla dottrina alla quale si è prima fatto cenno) evidentemente si dovrebbe ritenere applicabile il disposto dell’art. 2343 c.c. che espressamente impone che il conferimento del credito sia soggetto alla stima da parte di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale (Trib. Verona 20 ottobre 1993 in *Le Società* 1994, pag. 361).

Si è ritenuto invece possibile (e anche da coloro che ritengono inapplicabile la disciplina dell’art. 2443) procedere alla compensazione del credito vantato dalla società per sottoscrizione del capitale con il debito verso lo stesso socio per la restituzione del mutuo.

La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza soprattutto fallimentare che ha deciso in ipotesi in cui, a seguito del fallimento della società, agli organi della procedura che chiedevano ai soci di adempiere alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione, veniva opposto in compensazione il credito vantato dal socio verso la società.

Le pronunce favorevoli alla compensazione di alcuni giudici di merito non hanno trovato conferma tuttavia in una recente sentenza della Cassazione (Cass. 10 dicembre 1992 n. 13095 in *Il Fallimento* 1993, pag. 595) la quale ha ritenuto che il debito del socio per sottoscrizione del capitale non sia compensabile con l’eventuale credito del socio verso la società sussistendo un divieto legale alla compensazione ai sensi dell’art. 1246 n. 5 c.c. La Suprema Corte ha ritenuto invero che il debito del socio per sottoscrizione non sia equiparabile agli altri debiti che per avventura il socio avesse verso la società in quanto la sottoscrizione effettiva del capitale si riflette su interessi pubblici non disponibili.

Le argomentazioni della Cassazione appaiono condivisibili nella sostanza anche se occorre precisare che gli argomenti posti a fondamento della decisione non sembrano trovare fondamento in specifiche norme di legge ma piuttosto in una interpretazione complessiva dell’ordinamento.

Alcuni spunti a sostegno della tesi propugnata dalla Cassazione possono a mio avviso trarsi però da alcune disposizioni in tema di aumento del capitale. Significativamente l’art. 2439 c.c. dispone che all’atto della sottoscrizione i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione debbano versare almeno i tre decimi del capitale sottoscritto. Tale norma impone quindi, in modo che a me pare indefettibile, un collegamento tra sottoscrizione delle azioni e versamento dei tre decimi di talché il socio intanto potrà ritenersi debitore della società per la liberazione del capitale sottoscritto in quanto abbia già versato nelle casse sociali almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte (oltretché l’integrale sovrapprezzo azioni eventualmente fissato). Davvero a tutto concedere quindi in nessun caso potrebbe trovare

spazio la compensazione almeno per il versamento dei primi tre decimi in quanto come già sottolineato prima del versamento dei tre decimi il socio non potrebbe neppure ritenersi debitore sorgendo infatti il debito solo all'atto della sottoscrizione e quindi solo a seguito del versamento iniziale.

Mette conto poi ricordare che secondo le indefettibili norme in tema di aumento del capitale la scelta di operare l'aumento del capitale mediante conferimento di crediti o beni ovvero in denaro non è lasciato alla discrezionalità del socio ma dipende esclusivamente dalla scelta operata dall'assemblea che appunto fissa le modalità di liberazione dell'aumento del capitale.

Le circostanze sopra richiamate inducono a ritenere quindi che la eventuale compensazione del credito del socio verso la società con il debito del socio verso la società per la sottoscrizione del capitale finirebbe per consentire al socio di mutare a sua discrezione le modalità di liberazione del capitale fissate (una volta per tutte dalla assemblea) permettendo al socio di scegliere come procedere alla sottoscrizione.

La giurisprudenza e la dottrina non sembrano invece essersi fino ad ora occupate della possibilità e della rilevanza ai fini dell'aumento del capitale, della rinuncia del credito da parte del socio. In effetti la rinuncia del credito vantato dal socio verso la società non sembra sottrarsi alle regole ordinarie sicché non sembra che possano sorgere ostacoli a ritenere che la rinuncia del socio possa far emergere una sopravvenienza costituente una componente attiva del conto economico e come tale valutabile nella situazione patrimoniale *ex art. 2446 c.c.* al fine di determinare le perdite della società da coprire con l'eventuale riduzione del capitale. Può semmai segnalarsi che la rinuncia al credito da parte del socio per essere valutata nella situazione patrimoniale di cui al richiamato art. 2446 c.c. deve avvenire prima dell'assemblea chiamata a deliberare la riduzione del capitale.

*La sottoscrizione immediata del capitale da parte dei soci presenti all'assemblea che delibera l'abbattimento integrale del capitale al fine di garantire la esistenza del capitale minimo.*

Si è posto il problema se costituisca condizione per l'omologazione della deliberazione di riduzione del capitale per perdite e contestuale aumento a cifra non inferiore al limite minimo di legge, la immediata sottoscrizione dell'aumento da parte dei soci presenti in assemblea anche se ciò dovesse comportare la soppressione del credito di opzione spettante ai soci assenti all'assemblea (per una disamina dell'intera questione R. RORDORF in *Le Società* 1988, pag. 1277).

Parte della giurisprudenza edita sul punto ha infatti ritenuto che stante la indefettibile necessità che in ogni momento il capitale della società sia almeno pari al minimo di legge, non possa ritenersi sufficiente ad eliminare la causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo di legge la sola deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale e contestuale aumento a cifra non inferiore al minimo non seguita immediatamente dalla effettiva sottoscrizione del capitale. Secondo tale orientamento quindi l'eventuale assenza di una parte dei soci all'assemblea convocata per l'abbattimento del capitale e la sua ricostituzione non determinerebbe alcuna deviazione dal principio sovraesposto sicché i soci presenti dovrebbero sottoscrivere l'aumento del capitale anche se ciò comportasse la soppressione parziale o totale del diritto di opzione spettante ai soci assenti.

Si è osservato che le disposizioni dell'art. 2441 V e VI comma consentono qualora l'interesse della società lo suggerisca di sopprimere o limitare il diritto d'opzione sicché nella ipotesi di cui sopra si deve consentire ai soci presenti di sottoscrivere anche integralmente l'aumento di capitale disposto al fine di ricostituire il capitale perduto anche sopprimendo il diritto del socio assente poiché deve ritenersi prevalente l'interesse della società a continuare immediatamente la sua attività su quello dei soci assenti a mantenere la loro partecipazione nella società.

Secondo altra giurisprudenza invece onde consentire ai soci assenti di esercitare il diritto di opzione, la sottoscrizione del capitale può essere differita ad un momento successivo rispetto alla delibera di ricostituzione del capitale fermo restando che la eliminazione della causa di scioglimento consegue non dalla sola delibera di ricostituzione del capitale ma dall'effettivo versamento delle somme nelle casse sociali. Finché quindi non sia proceduto effettivamente e concretamente al versamento la società dovrà ritenersi in istato di liquidazione con tutte le note conseguenze in tema di responsabilità degli amministratori per le operazioni nuove. Si è anche ritenuto che la tutela effettiva del diritto d'opzione non potrebbe conseguire legittimamente neppure dall'assunzione da parte dei soci sottoscrittori dell'obbligo di trasferire ai soci assenti la parte di capitale a questi ultimi spettante in quanto il rispetto del diritto di opzione deve emergere dalla stessa delibera societaria e non da un impegno dei soci (Trib. Catania 25 ottobre 1990 in *Le Società* 1991, pag. 812).

Sebbene non possa contestarsi la validità sostanziale delle ragioni addotte da coloro che ritengono indispensabile la sottoscrizione immediata del capitale al fine di ricostituire le condizioni di legge per la operatività dell'ente, in base alle vigenti disposizioni di legge la soppressione del diritto d'opzione del socio solo a ragione dell'assenza dell'assemblea che delibera l'operazione sul capitale non pare giustificabile.

Sembra invero doveroso ricordare che la soppressione del diritto d'opzione, qualora sussista l'interesse della società sia ammissibile soltanto nelle società per azioni secondo le rigide disposizioni dei commi V e VI dell'art. 2441 c.c. La semplice lettura di tali disposizioni rende del tutto evidente che la soppressione o la limitazione del diritto d'opzione debba essere oggetto di valutazione da parte degli amministratori e dei sindaci la cui relazione deve essere preventivamente depositata nella sede sociale. Tale circostanza mi sembra escluda nella maniera più assoluta che la scelta di sopprimere o limitare il diritto d'opzione possa emergere dalle risultanze dell'assemblea stessa e quindi dalla constatazione della assenza di una parte dei soci. E' facile notare che in tal caso la soppressione avverrebbe senza alcun rispetto delle rigide disposizioni di legge e ciò è tanto più grave ove si consideri che la partecipazione alle assemblee è per il socio una facoltà e non un dovere

e che comunque il socio deve essere posto nelle condizioni di essere informato compiutamente delle deliberazioni che verranno assunte dall'assemblea a mezzo della indicazione dell'ordine del giorno.

Va anche considerato che, malgrado sussistano autorevolissime opinioni dottrinali difformi (Vincenzo SALAFIA in *Le Società* 1994, pag. 1609), la soppressione del diritto d'opzione può essere disposta (e comunque nel rispetto delle disposizioni dei commi V e VI dell'art. 2441) soltanto nelle società per azioni posto che l'art. 2495 c.c. dettato per le società a responsabilità limitata non richiama che il solo primo comma dell'art. 2441 c.c. (ovvero la disposizione che attribuisce il diritto d'opzione ai soci in sede di aumento).

In realtà anche l'orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessaria l'immediata sottoscrizione del capitale da parte dei soci subordina la eliminazione della causa di scioglimento alla sola effettiva sottoscrizione del capitale con la conseguenza che la sola deliberazione non produrrà l'effetto di rimuovere lo stato di liquidazione nel quale versa la società *ope legis* per effetto delle perdita del capitale sociale. La tutela dei terzi è garantita inoltre dall'art. 2444 c.c. che vieta di fare menzione dell'aumento di capitale negli atti sociali se non dopo l'avvenuta sottoscrizione. E' inteso infine che fino a quando non si sia proceduto alla effettiva sottoscrizione del capitale da parte dei soci (nel rispetto dei termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto d'opzione) agli amministratori è preclusa la possibilità di intraprendere operazioni nuove pena l'assunzione della illimitata responsabilità.

#### *Le condizioni per la riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2357-bis n. 1 c.c..*

L'art. 2375-bis n. 1 c.c. prevede la possibilità di deliberare l'acquisto di azioni proprie anche senza il rispetto delle limitazioni fissate dall'art. 2357 c.c. al fine di annullarle e ridurre il capitale.

Secondo l'opinione prevalente la disposizione dell'art. 2357-bis c.c. non ipotizza una causa di riduzione del capitale diversa ed ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal codice in altre disposizioni ma consente soltanto l'adozione di una modalità attuativa della riduzione del capitale per esuberanza diversa da quelle già contemplate dall'art. 2445 c.c.

Per quest'ultima disposizione la riduzione del capitale può essere eseguita sia restituendo ai soci una parte dei conferimenti già effettuati sia liberandoli dall'obbligo di effettuare i versamenti ai quali si erano impegnati. In entrambi i casi però la riduzione del capitale è perfettamente corrispondente all'entità dei versamenti restituiti ovvero alla somma che i soci non sono più tenuti a versare.

Nella fattispecie di cui all'art. 2357-bis c.c. l'acquisto delle azioni potrebbe avvenire per un prezzo non corrispondente al valore nominale delle azioni con ciò stesso determinando per la società un sacrificio economico ben superiore al valore nominale delle azioni annullate a seguito dell'acquisto.

Proprio il rischio di impiegare nell'operazione di riduzione del capitale una quota di patrimonio superiore all'importo del valore nominale delle azioni annullate induce a ritenere che l'acquisto delle azioni proprie per la riduzione del capitale possa avvenire solo a condizione che tale acquisto avvenga per cifra non superiore al valore nominale determinandosi in caso contrario l'evidente illegittimità della delibera che finirebbe per imporre alla società un sacrificio economico maggiore di quello conseguente alla esecuzione della delibera di riduzione del capitale per esuberanza secondo le modalità previste dall'art. 2445 c.c..

#### *La riduzione del capitale in ipotesi di accertamento ai sensi dell'art. 2343 c.c. di un valore del conferimento del socio inferiore di meno di un quinto rispetto al capitale sottoscritto.*

In giurisprudenza si è sovente affermato che la riduzione del capitale può essere legittimamente disposta soltanto in caso di perdite o di esuberanza (Trib. Udine in *Le Società* 1994, pag. 501). In realtà il codice conosce diverse ipotesi di riduzione del capitale (artt. 2343, 2344, 2357 e segg., 2437, 2477, 2479) che non possono essere ricollegate né ad ipotesi di perdite (intese come risultato negativo di esercizio) né ad esuberanza ma a cause assai diverse non classificabili in modo omogeneo. Tra queste rivestono un particolare interesse le fattispecie disciplinate dagli artt. 2343 e 2344 riguardanti particolari ipotesi di insufficienza dei conferimenti effettuati dai soci in natura o in denaro.

L'ultimo comma dell'art. 2343 c.c. dispone che se a seguito della verifica dell'organo amministrativo si accerta che il valore del conferimento è inferiore di oltre un quinto rispetto al valore della quota di capitale liberata dal conferimento stesso, la società deve procedere alla riduzione del capitale a meno che il socio non intenda versare in denaro la differenza ovvero recedere dalla società. La disposizione citata non disciplina però il caso in cui si accerti bensì un valore di conferimento inferiore alla quota di capitale liberata dal conferimento ma per cifra inferiore al quinto.

La soluzione alla questione credo possa desumersi dalla disciplina dettata dall'art. 2344 c.c. per la diversa ipotesi del mancato pagamento integrale delle azioni sottoscritte con conferimento di denaro. Qualora infatti il socio non proceda al versamento dei decimi residui, le azioni del socio, una volta trascorso vanamente il termine assegnato al socio, possono essere vendute e qualora poi non si riesca a trovare alcun compratore anche annullate con riscossione delle somme versate dal socio.

La disposizione dell'art. 2344 c.c. è stata però in due diverse occasioni interpretata dalla giurisprudenza (Corte d'Appello di Firenze 14 gennaio 1964 e Trib. Genova 17 ottobre 1990) nel senso che l'eventuale insufficiente versamento da parte del socio non determinerebbe l'annullamento dell'intera partecipazione del socio moroso (con incameramento delle somme complessivamente versate) ma il solo annullamento della parte non liberata e assegnazione al socio di tutte le azioni nella misura in cui risultano integralmente liberate dal versamento effettuato.

Vale la pena sottolineare che le motivazioni addotte dalle due Autorità giudiziarie a sostegno della analoga decisione divergono profondamente: secondo la Corte d'Appello di Firenze infatti i versamenti del socio devono essere considerati come effettuati innanzitutto a totale liberazione delle azioni sottoscritte non conoscendo il nostro ordinamento il concetto di pacchetto azionario. Secondo il Tribunale di Genova invece l'art. 2439 c.c. che consente di considerare per valido l'aumento di capitale nella sola misura effettuata induce a ritenere che i versamenti parziali debbano comunque essere ritenuti come effettuati a liberazione integrale di parte delle azioni sottoscritte.

Le conclusioni cui sono pervenute le indicate autorità giudiziarie appaiono certamente condivisibili anche se sembra preferibile fondare la tesi facendo ricorso ai principi generali che presidono la risoluzione parziale dei contratti sinallagmatici così come desumibile dall'art. 1458 c.c. Secondo quest'ultima norma gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite: poiché la sottoscrizione del capitale sia pure per i soli tre decimi determina l'effetto di ritenere parzialmente sottoscritto il capitale (artt. 2250 e 2444 c.c.) con ripercussioni evidenti anche sulla posizione dei terzi, l'annullamento integrale delle azioni (pur parzialmente liberate) determinerebbe la gravissima conseguenza di privare i terzi di parte della garanzia sulla quale pure avevano fatto affidamento nel momento in cui avevano fatto credito alla società. Tale impostazione mi sembra consenta altresì di comprendere la ragione per cui il socio, prima di essere messo in mora, possa votare per l'intero capitale sottoscritto (ancorché non liberato).

Se in caso di parziale pagamento delle azioni liberate con conferimento di denaro l'annullamento può interessare le sole azioni che non risultano liberate a seguito dell'operazione di concentramento del versamento altrettanto e forse a maggior ragione deve ritenersi nella ipotesi dalla quale si erano prese le mosse, di accertamento di un valore del conferimento in natura inferiore al capitale sottoscritto di meno di un quinto. Conseguentemente verificandosi la detta ipotesi la

società dovrà certamente procedere alla riduzione del capitale (non essendo assolutamente concepibile che possa tollerarsi una situazione nella quale non vi sia corrispondenza tra valore nominale e conferimento) senza però che sia consentito al socio (come nella fattispecie di accertamento di un valore del conferimento inferiore di più di un quinto rispetto al capitale sottoscritto) di recedere dalla società. Rimane naturalmente fermo il diritto del socio di procedere ad integrazione del conferimento in natura con versamenti in denaro.

*La riduzione del capitale in proporzione delle azioni possedute nell'eccezionale ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio.*

Alcune disposizioni del codice prevedono direttamente o indirettamente fattispecie nelle quali è ipotizzata l'uscita dalla compagine sociale di un socio ovvero il consolidamento delle quote (ed anche delle azioni) in capo ad alcuni soci.

Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il recesso del socio, deve ritenersi possibile nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 2367 essendo tale norma eccezionale non interpretabile analogicamente.

Particolarmente rilevante appare inoltre la disposizione dell'art. 2479 c.c. che nel consentire che il trasferimento delle quote *mortis causa* sia escluso, implicitamente ma sicuramente permette che la quota del socio defunto (e non trasferitasi agli eredi) si consolidi in capo agli altri soci.

Vale la pena di fare un breve cenno alla questione, di recente affrontata in termini innovativi dalla Cassazione (Cass. 16 aprile 1994, n. 3609 in *Le Società* 1994, 1185) circa la possibilità che gli statuti delle società per azioni possano contenere clausole tali da consentire ai soci superstiti di acquisire la proprietà delle azioni del socio defunto (corrispondendo comunque agli eredi il controvalore economico).

Secondo l'interpretazione prevalente tra i giudici di merito l'art. 2355 c.c. nel disporre che lo statuto possa sottoporre a particolari condizioni la alienazione delle azioni nominative non consente la limitazione alla circolazione *mortis causa* delle azioni poiché il concetto di alienazione è assai diverso da quello di successione e la disposizione per la sua eccezionalità non permette di essere interpretata analogicamente.

Secondo la citata sentenza della Cassazione invece la norma dell'art. 2355 c.c. non vieta che lo statuto preveda il consolidamento delle azioni del socio defunto in capo agli altri soci superstiti ovvero che gli altri soci acquistino la proprietà delle azioni del socio defunto ad un prezzo predeterminato e corrispondente sostanzialmente al prezzo reale.

E' certo comunque che il recesso e soprattutto l'ipotesi di consolidamento delle azioni o delle quote impone il problema di predeterminare il soggetto su cui far gravare l'onere di liquidare il controvalore delle azioni o delle quote e anche di valutare le eventuali ripercussioni sul capitale sociale dell'uscita dalla compagine sociale di un soggetto.

Quanto alla prima questione occorre osservare che la disciplina delle società di capitali non contiene alcuna disposizione regolante la indicata fattispecie contrariamente a quanto disposto dall'art. 2284 c.c. Anche in sede di interpretazione dell'art. 2284 c.c. comunque sono sorti gravi contrasti giurisprudenziali circa l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del controvalore della quota non passata agli eredi ma oramai sembra sufficientemente consolidato l'orientamento che pone a carico della società e non ai soci l'onere del pagamento (vedi anche la recentissima Cass. 20 aprile 1994, n. 3773 in *Foro it.*, 1995, I, 233).

A mio avviso si deve riconoscere nella società l'unico soggetto tenuto al rimborso delle azioni (o quote) sia nelle ipotesi di recesso sia nelle ipotesi di consolidamento (se ritenuto possibile per le società per azioni) anche in ragione del fatto che non può essere richiesto ai soci un conferimento diverso ed ulteriore rispetto a quello assunto con la sottoscrizione del capitale.

Né credo che possa essere effettuata alcuna distinzione tra ipotesi di recesso e quella di consolidamento delle azioni in considerazione della diversità della fattispecie. Infatti entrambe le ipotesi determinano la uscita dalla compagine sociale di un socio e non penso quindi che il soggetto tenuto alla liquidazione della quota possa essere individuato nella società nell'ipotesi di recesso dipendente da atto volontario del socio e negli altri soci quando l'esclusione dipenda sostanzialmente dalla volontà dei soci restanti di non consentire l'ingresso degli eredi del socio defunto.

Mi sembra di potere trarre elementi di conforto dalla giurisprudenza prima richiamata e formatasi per le società di persone secondo cui la individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota del socio uscente ovvero agli eredi del socio defunto non è influenzata dalla fattispecie concreta essendosi riconosciuto che comunque è la società soltanto tenuta al pagamento (in particolare Cass. 28 gennaio 1993 n. 1027 in *Le Società*, 1993, pag. 1043).

In ogni caso comunque l'uscita dalla compagine sociale di un soggetto evidentemente comporta la necessità di valutare l'influenza della circostanza sul capitale.

Secondo la tesi che sembra prevalente ogni uscita dalla compagine sociale determina la necessità di ridurre il capitale in proporzione della quota di capitale detenuta dal socio uscente.

A me sembra invece che la liquidazione del socio uscente determini esclusivamente il sorgere, a carico della società, di un ulteriore debito da trattare alla stregua di ogni altro debito. Così la necessità di ridurre il capitale non consegue *sic et simpliciter* alla uscita dalla compagine sociale di un socio ma all'eventuale incidenza dell'onere di liquidazione del socio sul capitale alla stregua della disposizioni dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. La riduzione del capitale sociale pertanto risulterà necessaria soltanto se le riserve della società risultino insufficienti a liquidare il socio receduto ovvero gli eredi del socio defunto. Tale soluzione inoltre consente di evitare che il capitale della società debba essere ridotto anche quando la situazione patrimoniale della società faccia emergere riserve sufficienti a soddisfare le ragioni del socio receduto evitando quindi di effettuare operazioni sul capitale in contrasto con i principi generali che vietano siffatte operazioni in presenza di riserve.

Non è inutile poi sottolineare che la riduzione del capitale pur in presenza di riserve sufficienti determinerebbe un grave pregiudizio a carico dei terzi i quali non avrebbero nessuno strumento per opporsi all'operazione non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina dell'opposizione prevista per la sola riduzione del capitale per esuberanza.

#### *Le condizioni per l'aumento del capitale.*

La disposizione dell'art. 2438 c.c. che subordina la emissione di nuove azioni alla integrale liberazione delle azioni precedentemente emesse è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Secondo la tesi che sembra prevalente e seguita da illustri autori, la disposizione dell'art. 2438 c.c. non vieta all'assemblea di disporre l'aumento del capitale ma impone ai soli amministratori di non emettere e quindi consegnare le nuove azioni se non dopo avere accertato l'avvenuta liberazione delle azioni in precedenza emesse. Si traggono elementi di sostegno della tesi anche dall'art. 2630 c.c. che punisce i soli amministratori che emettono le azioni in ispregio del disposto dell'art. 2438 c.c. e non i soci che in assemblea hanno deliberato l'aumento.

Secondo altro orientamento giurisprudenziale (di cui è importante esempio Trib. Napoli 28 novembre 1985 in *Le Società* 1986, pag. 404) la delibera di aumento del capitale è subordinata invece alla effettiva liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse apparendo privo di logica che agli amministratori possa essere imposta l'emissione di azioni senza che ne ricorrano gli estremi di legge. Inoltre secondo il citato orientamento giurisprudenziale l'art. 2420-*bis* c.c. introdotto nell'ordinamento successivamente all'art. 2438 c.c. e che espressamente subordina l'emissione di

azioni convertibili alla integrale liberazione delle azioni in precedenza emesse, sembra rappresentare una sorta di interpretazione autentica della disposizione dell'art. 2438 c.c. Insignificante appare infine la circostanza che l'art. 2630 c.c. punisca il solo comportamento degli amministratori essendo la scelta del legislatore penale evidentemente influenzata dalla difficoltà di punire l'indistinta massa di soggetti costituitasi in assemblea.

A mio avviso la questione può essere affrontata correttamente solo avendo chiara la *ratio* dell'art. 2438 c.c.

Il divieto di emissione di nuove azioni senza che quelle precedentemente messe non siano state integralmente liberate mi sembra abbastanza chiaramente diretta ad evitare che l'aumento del capitale non porti allo scopo cui esso è diretto ovvero il potenziamento delle strutture patrimoniali della società. Infatti se i soci fossero chiamati a sottoscrivere nuove azioni quando quelle precedentemente emesse non fossero state integralmente liberate i versamenti dei soci finirebbero inevitabilmente per coprire le deficienze patrimoniali derivanti dalla mancata sottoscrizione del capitale in precedenza deliberato e non per rafforzare le potenzialità economiche della società. In altre parole la disposizione impone con chiarezza che l'aumento del capitale sia destinato esclusivamente allo scopo voluto dal legislatore e che l'acquisizione dei mezzi patrimoniali avvenga secondo un elementare ordine. A tacer d'altro solo conoscendo l'entità del capitale effettivamente e definitivamente sottoscritto (si pensi alle procedure previste dall'art. 2344 c.c. per il caso di mancato pagamento delle azioni) si potrebbe procedere con cognizione di causa alla valutazione della necessità o meno dell'aumento del capitale.

Le osservazioni che precedono consentono anche di affrontare la delicata questione relativa alla possibilità di aumentare il capitale in presenza di perdite di qualsiasi entità.

Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la presenza di perdite per importo superiore ad un terzo del capitale sociale impedisce di procedere ad un qualsiasi aumento del capitale non essendo stata ritenuta tale procedura provvedimento idoneo ai sensi dell'art. 2446 c.c. per ripianare le perdite. Si è anche precisato che ai sensi dell'art. 2446 c.c. non è ammissibile neppure procedere alla riduzione parziale delle perdite al fine di riportare nei limiti di legge il rapporto capitale/perdite in ragione della previsione normativa dell'art. 2446 c.c. secondo cui il capitale deve necessariamente ridursi in proporzione delle perdite accertate.

Va osservato che permettere un aumento di capitale in presenza di perdite di qualsiasi entità e quindi anche se inferiori al terzo rispetto al capitale, finirebbe inevitabilmente per piegare l'istituto dell'aumento del capitale ad uno scopo (quello della copertura delle perdite) che è diverso da quello tipicamente perseguibile con l'operazione di aumento del capitale (rafforzamento della patrimonialità della società).

Permettere altresì la possibilità di aumentare il capitale in presenza di perdite appare anche atto privo di causa. Come noto, la partecipazione al capitale di una società è diretta causalmente alla divisione degli utili maturati. Orbene per espresso disposto dell'art. 2433 c.c. però non si possono distribuire utili fino a quando non sia stato reintegrato il capitale ovvero ridotto in misura corrispondente alle perdite accertate. La presenza di perdite di qualsiasi entità rende senza causa la sottoscrizione delle nuove azioni poiché priverebbe i nuovi sottoscrittori della possibilità di acquisire gli utili eventualmente maturatisi successivamente al loro ingresso almeno fino a quando non si fosse proceduto a sanare la perdita. Ma tale eventualità finisce per avvantaggiare i soli soci originari che farebbero gravare anche sui nuovi soci le perdite maturate in epoca precedente all'ingresso nella compagine sociale di costoro. Si noti che tale circostanza ha evidenti influenze anche sulla ripartizione del capitale tra i soci. Se infatti si procedesse alla riduzione del capitale prima di deliberare il suo aumento, i soci originari vedrebbero ridotto il loro peso rispetto ai nuovi soci mentre nel caso in cui non si procedesse ad alcuna operazione di diminuzione del capitale il peso dei soci originari rimarrebbe inalterato e ciò in danno dei soci nuovi sottoscrittori.

Un esempio numerico credo chiarisca senza equivoci la questione.

Nella società Alfa il capitale è pari a lire 400 ed è suddiviso tra i soci A, B, C e D in egual misura; se tale società conseguisse perdite per 100 qualora nessuna operazione sul capitale fosse effettuata prima di procedere all'aumento a lire 800 si verificherebbe la circostanza che i soci originari deterrebbero in assemblea una quota del capitale pari alla metà del totale esattamente come il socio E sottoscrittore in ipotesi dell'intero aumento di capitale. Se invece si procedesse, come ritengo doveroso, alla riduzione del capitale prima di aumentarlo, i vecchi soci nell'esempio riportato verrebbero ad essere possessori di una quota del capitale di lire 300 su lire 700 e quindi inferiore alla metà del totale.

Non può contestarsi quindi che procedere all'aumento del capitale in presenza di perdite determini delle inammissibili alterazioni del rapporto tra i soci del tutto incompatibili con l'ordinato procedere della vita sociale.

### *L'aumento del capitale mediante conferimento di beni goduti in leasing ed in forza di diritti reali parziari.*

In base al disposto dell'art. 2342 possono essere oggetto di conferimento i crediti ed i beni, materiali ed immateriali, ma non le prestazioni d'opera ed i servizi.

La diffusione dei contratti di leasing ha comportato sovente la questione della valutazione (a fini di conferimento o nell'ipotesi di trasformazione) dei beni detenuti appunto in forza di un contratto di leasing.

Secondo una condivisibile decisione della Cassazione (Cass. dicembre 1989, n. 5823) il conduttore di beni in leasing non può procedere ad iscrivere i beni stessi nell'attivo dello stato patrimoniale poiché secondo il nostro ordinamento non sono iscrivibili i diritti personali di godimento ma soltanto i diritti reali. Secondo la Cassazione infatti, malgrado il contratto di leasing preveda il diritto di riscatto al termine della locazione, fino a quando non si sia esercitato il diritto di riscatto, non può sorgere il diritto-dovere di iscrivere in bilancio il bene apparendo comunque l'acquisizione della proprietà soggetta ad una condizione non ancora verificatasi. Correlativamente il bene, fino all'esercizio del diritto di riscatto, dovrà essere iscritto nell'attivo della concedente.

In tal senso si esprimono anche i principi contabili redatti dall'Ordine dei dottori commercialisti italiani che appunto non ritengono possibile iscrivere nell'attivo i beni goduti in forza di contratto di leasing dovendosi soltanto procedere invece all'iscrizione nei conti d'ordine.

Secondo invece le disposizioni contabili internazionali anche i beni detenuti in forza di contratti di leasing devono essere iscritti in bilancio secondo modalità che permettano di evidenziare comunque l'impegno contrattuale per il pagamento dei canoni ancora non scaduti.

Ciò premesso la soluzione alla questione relativa alla possibilità di iscrivere in bilancio i beni detenuti in forza di contratti di leasing non sembra decisiva al fine di rispondere al quesito circa la possibilità di conferire in società costituende beni detenuti in leasing non sussistendo una assoluta identità tra beni iscrivibili nell'attivo del bilancio e beni conferibili ai sensi dell'art. 2343 c.c.

Non è dubbio che nell'ipotesi di conferimento di beni goduti in leasing oggetto del conferimento non sia affatto il bene (di proprietà del concedente fino a quando non sia esercitato il diritto di riscatto), ma soltanto il diritto di credito all'utilizzo del bene così come individuabile e valutabile in forza delle prescrizioni contrattuali. Sarà onere dell'esperto effettuare la valutazione tenuto conto degli oneri presenti e futuri derivanti dall'adempimento dell'accordo considerato anche naturalmente il valore residuo del bene al termine del contratto e compito degli amministratori procedere ai sensi dell'art. 2443 c.c. al controllo della stima nei sei mesi successivi eventualmente tenendo conto di fatti verificatisi nel frattempo.

Quali saranno però le conseguenze sulla quota di capitale assegnata al socio conferente dell'eventuale inadempimento della società conferitaria alle obbligazioni nascenti dal contratto conferito?

E' del tutto evidente che la valutazione dell'esperto si fonda sul presupposto che il contratto di leasing abbia un andamento regolare e che tutte le obbligazioni (del concedente e dell'utilizzatore) siano regolarmente adempiute.

Non credo però che l'eventuale inadempimento della società possa avere influenza sulla quota di capitale assegnata al socio. A tal proposito non è forse inutile richiamare l'art. 2286 c.c. che in tema di società di persone consente l'esclusione del socio che aveva conferito il godimento di una cosa solo se il perimento della cosa stessa sia avvenuto per causa non imputabile agli amministratori. Invero, nel caso in cui l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto sia dipeso unicamente dalla società conferitaria non vedo come possa essere intaccata la quota di capitale legittimamente assegnata al socio in base alle corrette valutazioni prospettiche effettuate dal perito nel presupposto dello assolvimento delle obbligazioni nascenti dal contratto conferito. Gli eventi successivi al conferimento e segnatamente quelli conseguenti al comportamento della società certamente non possono ritenersi avere influenza sulla quota di capitale assegnata al socio conferente in forza della valutazione effettuata dal perito.